

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 247**

**del 20.11.2008**

**PREC 311/08/L**

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall'impresa Palombi Renzo - Appalto di lavori di illuminazione del Centro storico - 2° stralcio funzionale. Importo complessivo €487.181,02 - S.A. Comune di Ariccia (RM).

## **Il Consiglio**

*Considerato in fatto*

In data 26 maggio 2008 è pervenuta istanza di parere con la quale l'impresa Palombi Renzo, con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, ha richiesto alla stazione appaltante: 1) di provvedere all'annullamento o alla sospensione della ricezione delle offerte relative alla gara d'appalto in oggetto indicata; 2) di predisporre la lista delle lavorazioni per offerta a prezzi unitari conformemente alle indicazioni del bando di gara e del disciplinare, completa in ogni parte ed utile per la formulazione dell'offerta; 3) infine, di reiterare la gara nelle forme e nei modi di legge.

L'istante, in particolare, ha rilevato i seguenti profili di illegittimità in ordine alla lista delle categorie per la formulazione dell'offerta: 1) essendo l'appalto in parte "a corpo" e in parte "a misura" (importo complessivo €487.181,02 di cui €273.550,96 a corpo e €213.630,06 a misura), le rispettive parti dovevano essere ben separate ed evidenziate; 2) la lista delle lavorazioni per offerta a prezzi unitari è risultata

incompleta e non ha previsto la separazione della parte “a corpo” da quella “a misura”.

In data 15.05.2008 risulta essere intervenuta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Chianese s.r.l..

La stazione appaltante e la predetta aggiudicataria controinteressata hanno ritenuto di non partecipare al contraddittorio documentale, non presentando alcuna osservazione; l’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, ha provveduto a valutare la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

### *Ritenuto in diritto*

Occorre preliminarmente rilevare che, per gli appalti il cui corrispettivo è calcolato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura, l’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (nel testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara) dispone che, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, invece, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Inoltre, l’articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 specifica che, in caso di aggiudicazione al prezzo più basso con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, è predisposta la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori, composta da sette colonne ove sono riportati, per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture individuate in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

L’articolo 90, comma 2, del citato Regolamento stabilisce, altresì, che nella quinta e nella sesta colonna siano riportati i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi, rispettivamente, in cifre e in lettere e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, da indicare in cifre ed in lettere.

Precisato il quadro normativo di riferimento, per quanto attiene al caso di specie si rileva che la “lista delle lavorazioni per offerta a prezzi unitari” relativa al “Progetto esecutivo variante 2° lotto funzionale”, così come descritta nel disciplinare di gara (punto b) tra i documenti che devono essere contenuti, a pena di esclusione, nella busta “B-Offerta economica”, appare conforme nelle linee generali alle suddette prescrizioni.

In particolare si ritiene che la previsione contenuta nel disciplinare, secondo cui *“in calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione”* sia tale da determinare la legittimità delle offerte presentate.

Si ritiene opportuno, tuttavia, richiamare la stazione appaltante, in primo luogo, ad una maggiore attenzione nella qualificazione delle lavorazioni come “a corpo” o “a misura”, ferma restando la discrezionalità tecnica e la conseguente responsabilità del progettista. Nello specifico, sarebbe risultata più opportuna, in relazione alle “Barre lineare a led”, l’indicazione “a misura” piuttosto che “a corpo” (Articolo NPE-23 e 24); mentre nel caso del “Quadro elettrico di distribuzione per impianti”, indicato “a misura” nella lista delle lavorazioni, sarebbe risultata più consona l’indicazione “a corpo” (Articolo NPE-01).

In secondo luogo, si ritiene di richiamare la stazione appaltante ad una più corretta distinzione delle lavorazioni a corpo da quelle a misura anche da un punto di vista strettamente formale, da attuare mediante una netta separazione grafica all’interno della lista delle lavorazioni.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene che, nei limiti di cui in motivazione, l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell'impresa Chianese s.r.l. è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Alfredo Meocci

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1.12.2008